

ART. 9-ter Decreto-legge 111/2021
certificazione verde (Green pass)
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

Si riporta integralmente il testo di cui all'oggetto, riguardo l'obbligo di vaccinazione in ambito scolastico:

Art. 9-ter D.L. 111/2021

1. *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma*

2. *Il2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

3. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

4 *I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalita' individuate dalle universita'.*

5. *La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."*

7. *Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita'.*

8. *Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

9. *Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine e' autorizzata la*

spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27

Omissis